**CRITERI PER L’EROGAZIONE DI BUONI SPESA PER L’ACQUISTO DI GENERI ALIMENTARI E BENI DI PRIMA NECESSITA’ IN FAVORE DEI RESIDENTI IN STATO DI BISOGNO ECONOMICO ANCHE A CAUSA DELL’EMERGENZA COVID-19.**

Il presente avviso disciplina i criteri e le modalità per la concessione da parte del Comune di VICOFORTE degli interventi di assistenza economica a favore di soggetti, singoli e/o famiglie, che si trovino in situazione di necessità correlata all’emergenza sanitaria COVID-19 o in stato di bisogno per soddisfare le necessità più urgenti ed essenziali. Pertanto, essendo di tipo straordinario, è finalizzato a fronteggiare difficoltà economiche causate da un evento occasionale contingente e urgente che non è coperto da finanziamenti specifici.

**Art. 1 – Criteri**

1. Le diverse forme di sostegno economico s’intendono assegnate al nucleo familiare. Pertanto, le eventuali istanze prodotte dal singolo componente richiedono la valutazione della situazione familiare complessiva e risorse complessive del nucleo e della rete parentale.
2. La concessione degli interventi di assistenza economica avviene entro i limiti complessivi degli stanziamenti di bilancio, secondo i criteri e le modalità stabiliti dagli articoli successivi. L’osservanza dei criteri e delle modalità di cui sopra costituisce condizione necessaria di legittimità dei provvedimenti amministrativi con i quali vengono effettuate le erogazioni da parte del Comune.

**Art. 2 – Finalità**

1. La concessione degli interventi di assistenza economica di cui al presente regolamento è volta a sostenere persone e famiglie in stato di bisogno, prive dei mezzi sufficienti a soddisfare le esigenze primarie in occasione dell’emergenza sanitaria da COVID-19. Più specificamente, l’Amministrazione comunale potrà CONCEDERE ai beneficiari:
2. buoni spesa utilizzabili per l’acquisto di generi alimentari di prima necessità presso gli esercizi commerciali individuati nell’elenco che sarà pubblicato sul sito dell’ente;
3. buoni per l’acquisto di altri beni di prima necessità (ad. es. farmaci a pagamento)

## Art. 3 – Destinatari

1. Destinatari degli interventi possono essere coloro che, all’atto della presentazione della domanda, congiuntamente abbiano i seguenti requisiti:
* cittadini italiani, cittadini dell’Unione Europea nel rispetto degli accordi internazionali vigenti, stranieri regolarmente soggiornanti ai sensi della normativa statale, che versino in stato di bisogno;
* residenti nel Comune di VICOFORTE;
* siano percettori di altre misure a sostegno del reddito predisposte dallo Stato per emergenza COVID-19 non superiori a euro 689,74 pro-capite;
* siano percettori di altra misura di intervento statale (disoccupazione, cassa integrazione ordinaria, Reddito di Cittadinanza, REI, ecc.), di trattamento pensionistico, di reddito da lavoro dipendente o autonomo non superiori a euro 689,74 pro-capite aumentato di euro 200,00 per ogni componente iscritto in anagrafe alla data del 01.01.2020 (*a titolo esemplificativo per un nucleo familiare composto da 4 persone il reddito netto mensile non deve superare euro 1.289,74);*
* non abbiano risorse economiche superiori a euro 3.000,00 depositate presso istituti di credito o simili alla data del 31.03.2020;
* non abbiano altri redditi derivanti da proprietà di ulteriori unità immobiliari oltre la casa di abitazione, a meno che venga comprovato che non viene percepito alcun canone di locazione;
* nuclei familiari monoreddito, derivante da lavoro dipendente il cui datore di lavoro abbia richiesto ammissione al trattamento di sostegno al reddito a zero ore o a ridotto orario di lavoro ai sensi del DL 18/2020 e lo stesso non sia ancora stato erogato;
* nuclei familiari che non siano titolari di alcun reddito e nuclei familiari monoreddito, derivante da attività autonoma il cui titolare dell'attività abbia richiesto trattamento di sostegno al reddito ai sensi del DL 18/2020 e non sia ancora stato erogato;
* nuclei familiari segnalati dall’ente gestore dei servizi socio-assistenziali, che non siano beneficiari o titolari di trattamenti pensionistici validi ai fini del reddito e che versino in comprovata situazione di disagio sociale attestata dall’Ente proponente;
* nuclei familiari in carico ai servizi sociali, sulla base dei bisogni rilevati nell’ambito dell’analisi preliminare o del quadro di analisi da effettuarsi a cura dell’Assistente sociale di riferimento, con priorità per chi fruisce di un minore beneficio;

**Art. 4 - Criteri di concessione delle provvidenze**

1. I buoni spesa per i generi alimentari e/o prodotti di prima necessità saranno erogati tenendo conto della data e ora di arrivo della domanda, in esito all’analisi del fabbisogno che sarà realizzata dagli uffici comunali ed eventualmente in raccordo e collaborazione con l’ente gestore dei servizi socio-assistenziali.
2. L’analisi verrà condotta per nuclei familiari e non per individui, sulla base delle informazioni già note agli uffici comunali e alla dichiarazione sostitutiva di cui al successivo articolo 5.
3. Ai fini dell’analisi, senza la formazione di alcuna graduatoria o attribuzione di punteggi, si utilizzeranno i dati desumibili dall’autocertificazione di cui al successivo art. 5.

**Art. 5 - Modalità di presentazione della domanda di accesso alle provvidenze**

1. La domanda di accesso alle provvidenze dovrà essere presentata entro il 31.08..2020 (data di scadenza del bando), utilizzando l’apposito modello (allegato 1) e potrà essere trasmessa a mezzo e-mail, unitamente a scansione del documento di identità (ovvero foto del documento) del richiedente o, in caso di impossibilità di procedere alla scansione o a trasmettere la foto, sarà necessario indicare il tipo di documento di identità, il numero e l’autorità che lo ha rilasciato, ai seguenti indirizzi: sindaco.vicoforte@ruparpiemonte.it oppure ragioneria.vicoforte@ruparpiemonte.it;
2. depositata presso la cassetta appositamente predisposta all’esterno del palazzo comunale sito in Via Roma n. 24 – Vicoforte;
3. qualora il richiedente si trovi nell’oggettiva impossibilità di presentare l’istanza in una delle predette modalità è possibile contattare il seguente numero telefonico 377–1699824 per concordare il ritiro presso il domicilio.

**Art. 6 - Entità del contributo**

1. Il contributo sarà erogato sotto forma di buoni spesa nominativi, non cedibili, del valore nominale di euro 20,00 (venti) ciascuno che potranno essere utilizzati per l’acquisto di generi alimentari o prodotti di prima necessità esclusivamente presso gli esercizi convenzionati con il comune il cui elenco è costantemente aggiornato ed è reso disponibile sul sito del comune.
2. Il buono non potrà essere in nessun caso utilizzato per l’acquisto di:
* alcolici (vino, birra e super alcolici vari);
* alimenti e prodotti per gli animali;
* arredi e corredi per la casa (es. stoviglie ecc..);
1. Ogni singolo buono dovrà essere utilizzato presso un unico commerciante, non è utilizzabile quale denaro contante e non dà diritto a resto in contanti. Qualora non copra l’intero ammontare della spesa effettuata comporta l’obbligo per il fruitore di regolare in contanti l’eventuale differenza in eccesso tra il valore nominale del/i buono/i ed il prezzo dei beni acquistati.

**Art. 7 - Gradualità del contributo**

1. L’entità del contributo viene determinato per coprire il fabbisogno di 15 giorni di generi alimentari e prodotti di prima necessità di cui al capo 6) dei nuclei familiari ed è complessivamente non superiore ad € 400,00 ed è definito secondo la seguente griglia di valori economici orientativi:
* - nucleo familiare composto di n. 1 persona € 80,00
* - nucleo familiare composto di n. 2 persone € 140,00
* - nucleo familiare composto di n. 3 persone € 200,00
* - nucleo familiare composto di n. 4 persone € 260,00
1. L’entità del valore economico delle provvidenze è incrementata di € 40,00 in caso di presenza di due o più minori nel nucleo familiare o nel caso di disabili che necessitano di assistenza continuativa;

**Art. 8 – Controlli, decadenza dal beneficio e azioni di rivalsa**

Il Comune effettuerà i dovuti controlli, anche a campione, circa la veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese ai fini dell’accesso alle provvidenze, anche richiedendo la produzione di specifiche attestazioni, non appena le direttive nazionali consentiranno la normale ripresa delle attività.

Ferme restando le sanzioni penali di cui all’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, i cittadini che abbiano fruito indebitamente di interventi di assistenza economica da parte dell’Amministrazione Comunale sulla base di dichiarazioni o documenti non veritieri, decadono dai benefici conseguenti al provvedimento emanato sulla base delle dichiarazioni o dei documenti non veritieri e sono tenuti a rimborsare quanto indebitamente percepito.

**Art. 9 – Ulteriori precisazioni**

Il Comune di Vicoforte si riserva, pertanto, di valutare le domande formulate da soggetti percettori di contributi o sussidi pubblici esclusivamente qualora siano state soddisfatte tutte le istanze pervenute da soggetti non titolari di detti contributi/sussidi e sussistano disponibilità finanziare residue.

**Art. 10 - Informativa sul trattamento dei dati personali REG. UE N° 679/2016**

1. Il Comune VICOFORTE, in qualità di titolare del trattamento, tratterà i dati personali conferiti con modalità prevalentemente informatiche e telematiche, per l'esecuzione dei propri compiti di interesse pubblico o comunque connessi all'esercizio dei propri pubblici poteri, ivi incluse le finalità di archiviazione, di ricerca storica e di analisi per scopi statistici. I dati saranno trattati per tutto il tempo necessario alla conclusione del procedimento-processo o allo svolgimento del servizio-attività richiesta e, successivamente alla conclusione del procedimento-processo o cessazione del servizio-attività, i dati saranno conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa.
2. I dati saranno trattati esclusivamente dal personale e dai collaboratori del titolare e potranno essere comunicati ai soggetti espressamente designati come responsabili del trattamento.
3. Al di fuori di queste ipotesi i dati non saranno comunicati a terzi né diffusi, se non nei casi specificamente previsti dal diritto nazionale o dell'Unione europea.
4. Gli interessati hanno il diritto di chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento (artt. 15 e seguenti del RGPD).
5. Gli interessati, ricorrendone i presupposti, hanno, altresì, il diritto di proporre reclamo all’Autorità di controllo (Garante Privacy) secondo le procedure previste.

Allegato:

- Modello di autocertificazione